

Gazzetta ufficiale

L 176

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

66° anno

11 luglio 2023

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) 2023/1433 del Consiglio, del 10 luglio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia** 1
- ★ **Regolamento delegato (UE) 2023/1434 della Commissione, del 25 aprile 2023, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda l'aggiunta di note all'allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3 ⁽¹⁾** 3
- ★ **Regolamento delegato (UE) 2023/1435 della Commissione, del 2 maggio 2023, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda la modifica delle voci dell'allegato VI, parte 3, dell'acido 2-etilesanoico e suoi sali; dell'acido bórico; del triossido di diboro; dell'epitossido di tetraboro e disodio, idrato; del tetraborato di disodio, anidro; dell'acido ortobórico, sale sodico; del tetraborato di disodio decaidrato e del tetraborato di disodio pentaidrato ⁽¹⁾** 6
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1436 della Commissione, del 10 luglio 2023, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva dimossistrobina, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e la modifica dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 540/2011 e (UE) 2015/408 della Commissione ⁽¹⁾** 10

DIRETTIVE

- ★ **Direttiva delegata (UE) 2023/1437 della Commissione, del 4 maggio 2023, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio nei trasduttori di pressione di fusione per i reometri capillari a determinate condizioni ⁽¹⁾** 14

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

★ Direttiva di esecuzione (UE) 2023/1438 della Commission, del 10 luglio 2023, recante modifica delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE per quanto riguarda i protocolli per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi ⁽¹⁾	17
---	----

DECISIONI

★ Decisione (PESC) 2023/1439 del Consiglio, del 10 luglio 2023, che modifica la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia	26
★ Decisione (PESC) 2023/1440 del Consiglio, del 10 luglio 2023, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate del Ghana	28

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2023/1433 DEL CONSIGLIO

del 10 luglio 2023

che modifica il regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC ⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 febbraio 2011 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ("UNSC") ha adottato la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 1970 (2011), con cui imponeva un embargo sulle armi nei confronti della Libia.
- (2) Nella UNSCR 2292 (2016), l'UNSC ha autorizzato gli Stati, agendo a livello nazionale o attraverso organizzazioni regionali, a svolgere ispezioni sulle imbarcazioni in alto mare al largo delle coste libiche laddove vi siano fondati motivi di ritenere che trasportino armi o materiale connesso da o verso la Libia, direttamente o indirettamente, in violazione dell'embargo delle Nazioni Unite sulle armi imposto nei confronti della Libia, e ha stabilito che, in caso di scoperta nel corso di tali ispezioni di prodotti vietati dall'embargo sulle armi nei confronti della Libia, gli Stati membri debbano sequestrare e smaltire tali prodotti.
- (3) La decisione (PESC) 2020/472 del Consiglio ⁽²⁾, prevede che il compito centrale dell'operazione navale dell'Unione EUNAVFOR MED IRINI sia di contribuire all'attuazione dell'embargo sulle armi imposto dalle Nazioni Unite nei confronti della Libia.
- (4) A tal fine, l'articolo 2, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2020/472 stabilisce che, in conformità delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, quali UNSCR 1970 (2011) e 2473 (2019), e in particolare l'UNSCR 2292 (2016), in funzione delle esigenze, EUNAVFOR MED IRINI svolge ispezioni, nel teatro dell'operazione convenuto, in alto mare al largo delle coste libiche, sulle imbarcazioni dirette in Libia o provenienti da tale paese laddove vi siano fondati motivi di ritenere che trasportino armi o materiale connesso da o verso la Libia, direttamente o indirettamente, in violazione dell'embargo sulle armi imposto nei confronti della Libia, e che EUNAVFOR MED IRINI effettua gli interventi opportuni per sequestrare e smaltire tali prodotti.
- (5) Inoltre, l'articolo 2, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2020/472 stabilisce che, in considerazione dei requisiti operativi eccezionali e su invito di uno Stato membro, EUNAVFOR MED IRINI può deviare le imbarcazioni verso i porti di tale Stato membro e smaltire le armi e il materiale connesso sequestrati, anche mediante deposito e

⁽¹⁾ GU L 206 dell'1.8.2015, pag. 34.⁽²⁾ Decisione (PESC) 2020/472 del Consiglio, del 31 marzo 2020, relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI) (GU L 101 dell'1.4.2020, pag. 4).

distruzione o trasferimento a uno Stato membro o a terzi. Esso prevede altresì che lo smaltimento delle armi e del materiale connesso sequestrati possa essere effettuato con l'assistenza di uno Stato membro, che si impegna a completare quanto prima le procedure necessarie per consentire lo smaltimento dei prodotti sequestrati, nell'ambito del diritto e delle procedure applicabili.

- (6) La decisione (PESC) 2023/1439 del Consiglio, ⁽³⁾ introduce una disposizione nella decisione (PESC) 2015/1333 secondo cui tale Stato membro è tenuto ad adottare le misure necessarie per facilitare lo smaltimento, a nome di EUNAVFOR MED IRINI, delle armi e del materiale sequestrati da EUNAVFOR MED IRINI in alto mare conformemente al suo mandato.
- (7) Al fine di garantire l'applicazione uniforme di tale disposizione in tutti gli Stati membri, è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione.
- (8) Il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio ⁽⁴⁾, attua la decisione (PESC) 2015/1333. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/44,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 22 bis

1. Uno Stato membro che assiste EUNAVFOR MED IRINI a norma dell'articolo 2, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2020/472 ^(*) del Consiglio deve adottare, per conto di EUNAVFOR MED IRINI, le misure necessarie per lo smaltimento delle armi o del materiale connesso, compresi i beni e le tecnologie contemplati dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione, trasportati in alto mare in violazione del divieto di cui all'articolo 5 bis della decisione (PESC) 2015/1333 e sequestrati da EUNAVFOR MED IRINI in alto mare a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2020/472.
2. Lo smaltimento di cui al paragrafo 1 può avvenire, in particolare, distruggendo tali prodotti, rendendoli inutilizzabili o consentendone l'uso, anche da parte di terzi, impedendo nel contempo il loro successivo trasferimento in Libia o in qualsiasi altro paese terzo verso il quale è vietato il trasferimento di armi o materiale connesso.

^(*) Decisione (PESC) 2020/472 del Consiglio, del 31 marzo 2020, relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI) (GU L 101 dell'1.4.2020, pag. 4).».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2023

Per il Consiglio
Il presidente
P. NAVARRO RÍOS

⁽³⁾ Decisione (PESC) 2023/1439 del Consiglio, del 10 luglio 2023, che modifica la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (Cfr. la pagina 26 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (GU L 12 del 19.1.2016, pag. 1).

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1434 DELLA COMMISSIONE**del 25 aprile 2023**

recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda l'aggiunta di note all'allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 contiene l'elenco delle note che possono essere associate a una o più voci di classificazione ed etichettatura armonizzate e che riguardano l'identificazione, la classificazione e l'etichettatura delle sostanze, nonché la classificazione e l'etichettatura delle miscele.
- (2) Nel suo parere dell'11 giugno 2020 relativo all'acido 2-etilesanoico e ai suoi sali ⁽²⁾, il comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche ha raccomandato di aggiungere una nuova nota all'allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008 per chiarire che la classificazione di un gruppo di sostanze nella stessa voce si basa unicamente sulle proprietà pericolose di quella parte della sostanza comune a tutte le sostanze di tale voce. Per le parti non comuni di una sostanza, secondo il RAC è necessario valutare se le loro proprietà pericolose possano giustificare una classificazione più rigorosa (categoria superiore) o una classificazione con un ambito di applicazione più ampio (includendo ulteriori differenziazioni, organi bersaglio e/o indicazioni di pericolo) per la stessa classe di pericolo. È pertanto opportuno aggiungere una nuova nota X all'allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Poiché in futuro tale nota sarà probabilmente assegnata ad altre sostanze con le stesse proprietà, è opportuno che essa sia formulata in modo tale da non essere circoscritta a tale voce specifica.
- (3) I pareri del RAC del 20 settembre 2019 relativo all'acido borico, al triossido di diboro, all'eptaossido di tetraboro disodico, idrato, al tetraborato di disodio, anidro, all'acido ortoborico, sale sodico, al tetraborato di disodio decaidrato e al tetraborato di disodio pentaidrato ⁽³⁾, e dell'11 giugno 2020 relativo all'acido 2-etilesanoico e ai suoi sali hanno illustrato le prove scientifiche del fatto che la tossicità riproduttiva di ciascuno di questi gruppi di sostanze è dovuta a una particella molecolare comune a tutte le sostanze del rispettivo gruppo. Nell'esaminare le proposte di classificazione armonizzata di determinati composti del boro e dell'acido 2-etilesanoico e dei suoi sali, gli esperti degli Stati membri, consultati nell'ambito del gruppo di esperti CARACAL (autorità competenti per la registrazione,

⁽¹⁾ GUL 353 del 31.12.2008, pag. 1.

⁽²⁾ <https://echa.europa.eu/documents/10162/8740de5b-368d-55a7-7955-094ef602d760>

⁽³⁾ <https://echa.europa.eu/documents/10162/584263da-199c-f86f-9b73-422a4f22f1c3>

la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio (CLP)], hanno chiesto di aggiungere nuove note nell'allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Sulla base delle discussioni in seno al gruppo di esperti CARACAL, tali note sono necessarie per consentire un'identificazione più precisa del pericolo di miscele che contengono più sostanze appartenenti alla stessa «voce di gruppo». Il principio dell'additività dovrebbe applicarsi alle sostanze il cui pericolo è dovuto alla presenza o alla formazione di una particella molecolare comune. Di conseguenza è necessario tenere conto del contributo di tali sostanze alla caratteristica di pericolo complessiva della miscela in proporzione alla loro concentrazione, confrontando il limite di concentrazione generico o specifico applicabile con la somma delle concentrazioni delle sostanze presenti. È pertanto opportuno aggiungere due nuove note, la nota 11 e la nota 12, all'allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Poiché la nota 11 dovrebbe essere assegnata all'acido borico e ai suoi sali, nonché ad altri composti borici che rilasciano acido borico/borato, data la specificità delle voci in questione, è opportuno che tale nota sia formulata in modo da risultare specifica per tali voci. Poiché in futuro la nota 12 sarà probabilmente assegnata a sostanze diverse dall'acido 2-etilenoico e dai suoi sali, è opportuno che essa sia formulata in modo tale da non essere circoscritta a tale voce specifica.

(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1272/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 1272/2008

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

L'allegato VI, parte 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:

- 1) alla sezione 1.1.3.1, è aggiunta la seguente nota X:

«Nota X:

La classificazione delle classi di pericolo di cui alla presente voce si basa unicamente sulle proprietà pericolose della parte della sostanza comune a tutte le sostanze della voce. Le proprietà pericolose di qualsiasi sostanza della presente voce dipendono inoltre dalle proprietà della parte della sostanza che non è comune a tutte le sostanze del gruppo. Queste ultime devono essere valutate per accertare se per la o le classi di pericolo della voce possano applicarsi classificazioni più rigorose (ossia una categoria superiore) o la stessa classificazione con un ambito di applicazione più ampio (ulteriore differenziazione, organi bersaglio e/o indicazioni di pericolo).»;

- 2) alla sezione 1.1.3.2, sono aggiunte le note 11 e 12 seguenti:

«Nota 11:

La classificazione delle miscele come sostanze tossiche per la riproduzione è necessaria se la somma delle concentrazioni dei singoli composti di boro classificati come tossici per la riproduzione nella miscela immessa sul mercato è $\geq 0,3$ %.

Nota 12:

La classificazione delle miscele come sostanze tossiche per la riproduzione è necessaria se la somma delle concentrazioni delle singole sostanze di cui alla presente voce nella miscela immessa sul mercato è pari o superiore al limite di concentrazione generico applicabile per la categoria assegnata o a un limite di concentrazione specifico indicato nella presente voce.».

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1435 DELLA COMMISSIONE**del 2 maggio 2023**

che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda la modifica delle voci dell'allegato VI, parte 3, dell'acido 2-etilenoico e suoi sali; dell'acido borico; del triossido di diboro; dell'epitossido di tetraboro e disodio, idrato; del tetraborato di disodio, anidro; dell'acido ortoborico, sale sodico; del tetraborato di disodio decaidrato e del tetraborato di disodio pentaidrato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 37, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) La tabella 3 dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 contiene l'elenco delle classificazioni e delle etichettature armonizzate delle sostanze pericolose sulla base dei criteri di cui all'allegato I, parti da 2 a 5, dello stesso regolamento.
- (2) All'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») sono state trasmesse, a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1272/2008, proposte volte a introdurre la classificazione e l'etichettatura armonizzate di determinate sostanze e ad aggiornare o abrogare la classificazione e l'etichettatura armonizzate di talune altre sostanze. Il comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia («RAC»), dopo aver considerato le osservazioni ricevute dalle parti interessate, ha adottato pareri su dette proposte.
- (3) Il parere del RAC del 20 settembre 2019 relativo all'acido borico; al triossido di diboro; all'epitossido di tetraboro e disodio, idrato; al tetraborato di disodio, anidro; all'acido ortoborico, sale sodico; al tetraborato di disodio decaidrato e al tetraborato di disodio pentaidrato ⁽²⁾, nonché il parere del RAC dell'11 giugno 2020 relativo all'acido 2-etilenoico e suoi sali ⁽³⁾ riportavano prove scientifiche indicanti che la tossicità per la riproduzione di ciascuno di tali gruppi di sostanze è dovuta a una entità molecolare comune a tutti i membri del gruppo di sostanze. Gli esperti degli Stati membri consultati in seno al gruppo di esperti CARACAL della Commissione (autorità competenti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) nonché per la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio (CLP)) hanno pertanto chiesto l'aggiunta di note alle voci relative ai gruppi di sostanze di cui ai pareri del RAC del 2019 e del 2020, al fine di contemplare la situazione in cui diverse sostanze appartenenti a uno di tali gruppi coesistono in una miscela e di disporre che il limite di concentrazione applicabile per la classificazione della miscela sia confrontato con la somma delle concentrazioni di tali sostanze. Tali note sono state aggiunte, come nota 11 e nota 12, all'allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008 dal regolamento delegato (UE) 2023/1434 della Commissione, del 25 aprile 2023, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda l'aggiunta di note all'allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3 ⁽⁴⁾. È pertanto opportuno aggiungere un riferimento alla nota 11 nelle voci relative all'acido borico; al triossido di diboro; all'epitossido di tetraboro e disodio, idrato; al tetraborato di disodio, anidro; all'acido ortoborico, sale sodico; al tetraborato di disodio decaidrato e al tetraborato di disodio pentaidrato, nonché un riferimento alla nota 12 nella voce relativa all'acido 2-etilenoico e suoi sali.

⁽¹⁾ GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

⁽²⁾ <https://echa.europa.eu/documents/10162/584263da-199c-f86f-9b73-422a4f22f1c3>

⁽³⁾ <https://echa.europa.eu/documents/10162/8740de5b-368d-55a7-7955-094ef602d760>

⁽⁴⁾ Cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.

- (4) Nel parere dell'11 giugno 2020 relativo all'acido 2-etilesanoico e suoi sali, il RAC ha raccomandato di aggiungere una nota a questa voce, al fine di contemplare la possibilità che, sebbene la voce relativa a questo gruppo di sostanze si basi sulle proprietà tossicologiche di una parte comune di tali sostanze, un'altra parte, sostanza specifica, di tali sostanze può giustificare la classificazione in una categoria superiore o una classificazione con un ambito di applicazione più ampio, ad esempio includendo ulteriori differenziazioni, organi bersaglio e/o indicazioni di pericolo per talune sostanze della voce. Tale nota è stata aggiunta, come nota X, all'allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008 dal regolamento delegato (UE) 2023/1434. È pertanto opportuno aggiungere un riferimento alla nota X alla voce relativa all'acido 2-etilesanoico e suoi sali.
- (5) Gli esperti degli Stati membri consultati in seno al gruppo di esperti CARACAL hanno suggerito che l'attuale nota A dovrebbe applicarsi all'acido 2-etilesanoico e suoi sali. La nota A prescrive che, per le sostanze che rientrano in una voce con una denominazione generale del tipo «composti di...» o «sali di...», il fornitore è tenuto a precisare sull'etichetta il nome esatto. Poiché la voce relativa all'acido 2-etilesanoico e suoi sali reca tale descrizione generale, è opportuno aggiungere alla voce un riferimento alla nota A.
- (6) Poiché il regolamento delegato (UE) 2023/1434 è stato adottato il 25 aprile 2023, le note che vi figurano non hanno potuto essere inserite nella tabella 3 dell'allegato VI al momento dell'adozione dei regolamenti delegati (UE) 2021/849 ⁽⁷⁾ e (UE) 2022/692 della Commissione ⁽⁸⁾ che hanno aggiunto le rispettive voci alla tabella 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008. È pertanto necessario aggiornare le voci relative ad acido borico; triossido di diboro; eptaossido di tetraboro e disodio, idrato; tetraborato di disodio, anidro; acido ortoborico, sale sodico; tetraborato di disodio decaidrato; tetraborato di disodio pentaidrato, aggiungendo a ciascuna di esse il riferimento alla nota 11. È inoltre necessario aggiornare la voce relativa all'acido 2-etilesanoico e suoi sali aggiungendovi un riferimento alla nota 12 e alla nota X.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1272/2008.
- (8) Non dovrebbe esigersi la conformità immediata alle classificazioni armonizzate riviste, visto che i fornitori necessitano di un certo periodo di tempo per adeguare l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele alle classificazioni riviste e per vendere le scorte esistenti delle sostanze e delle miscele. Tale periodo di tempo consentirebbe inoltre ai fornitori di adottare le misure necessarie per garantire la conformità ad altre disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008, quale modificato dal presente regolamento. È tuttavia opportuno che i fornitori abbiano la facoltà di applicare le classificazioni armonizzate riviste e di adattare l'etichettatura e l'imballaggio di conseguenza, su base volontaria, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento per garantire un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente e per permettere ai fornitori di beneficiare della flessibilità necessaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 1272/2008

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1 si applica a decorrere dal 1° febbraio 2025.

⁽⁷⁾ GUL 188 del 28.5.2021, pag. 27.

⁽⁸⁾ GUL 129 del 3.5.2022, pag. 1.

I fornitori possono classificare, etichettare e imballare le sostanze e le miscele elencate nell'allegato del presente regolamento conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, quale modificato dal presente regolamento, a decorrere dal 31 luglio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

All'allegato VI, parte 3, tabella 3, le voci corrispondenti ai numeri delle sostanze 005-007-00-2, 005-008-00-8, 005-011-00-4 e 607-230-00-6 sono sostituite rispettivamente dalle seguenti voci:

Numero della sostanza	Denominazione chimica	Numero CE	Numero CAS	Classificazione		Etichettatura			Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA	Note
				Codici di classe e di categoria di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo	Pittogrammi, codici di avvertenza	Codici di indicazioni di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo supplementari		
«005-007-00-2	acido borico; [1]	233-139-2 [1]	10043-35-3 [1]	Repr. 1B	H360FD	GHS08	H360FD			11»
	acido borico [2]	234-343-4 [2]	11113-50-1 [2]			Dgr				
«005-008-00-8	triossido di diboro	215-125-8	1303-86-2	Repr. 1B	H360FD	GHS08 Dgr	H360FD			11»
«005-011-00-4	eptaossido di tetraboro e disodio, idrato; [1]	235-541-3 [1]	12267-73-1 [1]	Repr. 1B	H360FD	GHS08 Dgr	H360FD			11»
	tetraborato di disodio, anidro; [2]	215-540-4 [2]	1330-43-4 [2]							
	tetraborato di disodio, anidro; [2]	237-560-2 [3]	13840-56-7 [3]							
	acido ortoborico, sale sodico; [3]	215-540-4 [4]	1303-96-4 [4]							
	tetraborato di disodio decaidrato; [4]	215-540-4 [5]	12179-04-3 [5]							
«607-230-00-6	tetraborato di disodio pentaidrato [5]			Repr. 1B	H360D	GHS08 Dgr	H360D			A, X, 12»
	acido 2-etilesanoico e suoi sali, esclusi quelli espressamente indicati nel presente allegato	-	-							

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1436 DELLA COMMISSIONE**del 10 luglio 2023****concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva dimossistrobina, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e la modifica dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 540/2011 e (UE) 2015/408 della Commissione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2006/75/CE della Commissione ⁽²⁾ ha iscritto la sostanza attiva dimossistrobina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) In conformità all'articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, le sostanze attive figuranti nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (3) L'approvazione della sostanza attiva dimossistrobina indicata nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 gennaio 2024.
- (4) Una domanda di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva dimossistrobina è stata presentata all'Ungheria, lo Stato membro relatore, e all'Irlanda, lo Stato membro correlatore, in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione ⁽⁵⁾ entro i termini previsti in tale articolo.
- (5) Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti a norma dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 allo Stato membro relatore, allo Stato membro correlatore, alla Commissione e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»). La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.

⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 2006/75/CE della Commissione, dell'11 settembre 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva dimossistrobina (GU L 248 del 12.9.2006, pag. 3).

⁽³⁾ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26). Sostituito dal regolamento (UE) 2020/1740, continua comunque ad applicarsi alla procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive: 1) il cui periodo di approvazione termina prima del 27 marzo 2024; 2) per le quali un regolamento, adottato in conformità all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009 il 27 marzo 2021 o successivamente, proroga il periodo di approvazione al 27 marzo 2024 o a data successiva.

- (6) Lo Stato membro relatore ha elaborato in consultazione con lo Stato membro correlatore un progetto di rapporto valutativo per il rinnovo e il 1° settembre 2017 lo ha presentato all'Autorità e alla Commissione. In tale progetto di rapporto valutativo per il rinnovo, lo Stato membro relatore ha proposto di rinnovare l'approvazione della sostanza attiva dimossistrobina.
- (7) L'Autorità ha reso accessibile al pubblico il fascicolo sintetico supplementare. Ha inoltre trasmesso il progetto di rapporto valutativo per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri al fine di raccoglierne le osservazioni e ha avviato una consultazione pubblica al riguardo. Le osservazioni pervenute sono state inoltrate dall'Autorità alla Commissione.
- (8) Nel gennaio e nel giugno 2022 l'Autorità ha svolto consultazioni con esperti nell'ambito della tossicologia dei mammiferi, del destino e del comportamento nell'ambiente e dell'ecotossicologia. A seguito di tali consultazioni l'Autorità ha constatato alcuni motivi di preoccupazione, in particolare riguardanti la contaminazione delle acque sotterranee da parte di metaboliti tossicologicamente rilevanti della dimossistrobina.
- (9) Il 12 agosto 2022, alla luce delle preoccupazioni riguardanti la contaminazione delle acque sotterranee riscontrate dall'Autorità, la Commissione ha chiesto all'Autorità di pubblicare una dichiarazione contenente una sintesi delle sue principali conclusioni relative alla valutazione della sostanza attiva dimossistrobina per quanto riguarda il suo destino e il suo comportamento nell'ambiente e la sua ecotossicologia.
- (10) L'11 ottobre 2022 l'Autorità ha trasmesso tale dichiarazione alla Commissione ⁽⁶⁾.
- (11) Nella sua dichiarazione l'Autorità ha confermato l'esistenza di un aspetto critico che desta preoccupazione per tutti gli usi rappresentativi della sostanza attiva, in particolare ha individuato un elevato potenziale di contaminazione delle acque sotterranee da parte di metaboliti tossicologicamente rilevanti della dimossistrobina (505M08 e 505M09) in tutte le condizioni geoclimatiche rappresentate dagli scenari di valutazione delle acque sotterranee.
- (12) La Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il progetto di relazione sul rinnovo relativo alla dimossistrobina e il progetto del presente regolamento rispettivamente l'8 dicembre 2022 e il 25 gennaio 2023.
- (13) La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sulla dichiarazione dell'Autorità. In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, la Commissione ha invitato inoltre il richiedente a presentare osservazioni in merito al progetto di relazione sul rinnovo. Il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che sono state sottoposte a un attento esame.
- (14) Nonostante le argomentazioni presentate dal richiedente non è stato tuttavia possibile dissipare i motivi di preoccupazione legati al destino e al comportamento nell'ambiente e all'ecotossicologia della dimossistrobina.
- (15) Di conseguenza non è stato dimostrato che la dimossistrobina soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'approvazione di tale sostanza attiva non dovrebbe pertanto essere rinnovata.
- (16) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

⁽⁶⁾ EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2022. Dichiarazione relativa alla valutazione del destino e del comportamento nell'ambiente e dell'ecotossicologia nel contesto della revisione inter pares della sostanza attiva dimossistrobina. *EFSA Journal* 2022; 20(11): e07634 <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7634>.

- (17) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione ⁽⁷⁾ ha elencato la dimossistrobina come sostanza candidata alla sostituzione. Alla luce del mancato rinnovo dell'approvazione della dimossistrobina, l'inserimento in tale elenco non è più pertinente. Di conseguenza la dimossistrobina dovrebbe essere soppressa dall'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408.
- (18) È opportuno concedere agli Stati membri un periodo di tempo sufficiente per revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti dimossistrobina.
- (19) Qualora gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza, in conformità all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, per i prodotti fitosanitari contenenti dimossistrobina, tale periodo non dovrebbe essere superiore a 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- (20) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/115 della Commissione ⁽⁸⁾ ha prorogato il periodo di approvazione della dimossistrobina fino al 31 gennaio 2024 al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza del periodo di approvazione. Dato che una decisione sul mancato rinnovo dell'approvazione è stata presa prima della scadenza del periodo di approvazione prorogato, il presente regolamento dovrebbe tuttavia applicarsi anteriormente a tale data.
- (21) Il presente regolamento non preclude la presentazione di un'ulteriore domanda di approvazione della dimossistrobina a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (22) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva

L'approvazione della sostanza attiva dimossistrobina non è rinnovata.

Articolo 2

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è soppressa la riga 128 relativa alla dimossistrobina.

Articolo 3

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408

Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 è soppressa la voce relativa alla dimossistrobina.

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione, dell'11 marzo 2015, recante attuazione dell'articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione (GU L 67 del 12.3.2015, pag. 18).

⁽⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/115 della Commissione, del 16 gennaio 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva dimossistrobina (GU L 15 del 17.1.2023, pag. 13).

*Articolo 4***Misure transitorie**

Gli Stati membri revocano le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dimossistrobina entro il 31 gennaio 2024.

*Articolo 5***Periodo di tolleranza**

L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 scade entro il 31 luglio 2024.

*Articolo 6***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

DIRETTIVE

DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2023/1437 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2023

che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio nei trasduttori di pressione di fusione per i reometri capillari a determinate condizioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell'allegato II della direttiva stessa. Questa restrizione non riguarda determinate applicazioni esentate elencate nell'allegato IV della direttiva.
- (2) Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell'allegato I della direttiva stessa.
- (3) Il mercurio è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell'elenco di cui all'allegato II della direttiva 2011/65/UE.
- (4) Il 26 aprile 2021 la Commissione ha ricevuto una domanda presentata a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/65/UE riguardante un'esenzione da inserire nell'allegato IV della medesima direttiva relativa al mercurio nei trasduttori di pressione di fusione per i reometri capillari a temperature superiori a 300 °C e pressioni superiori a 1 000 bar («esenzione richiesta»).
- (5) Il trasduttore di pressione in causa, incorporato nei reometri capillari, è costituito da componenti elettrici ed è un dispositivo elettrico di misurazione che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/65/UE. I reometri capillari descritti nell'esenzione richiesta rientrano nella categoria 9 «Strumenti di monitoraggio e controllo» dell'allegato I della direttiva 2011/65/UE.
- (6) La valutazione della domanda di esenzione, che comprendeva uno studio di valutazione tecnica e scientifica ⁽²⁾, ha concluso che la sostituzione del mercurio nei trasduttori di pressione di fusione per reometri capillari a temperature superiori a 300 °C e pressioni superiori a 1 000 bar è attualmente impraticabile sotto il profilo scientifico e tecnico. La valutazione ha compreso consultazioni dei portatori di interessi secondo quanto previsto all'articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE.
- (7) È soddisfatta una delle condizioni pertinenti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/65/UE, vale a dire l'eliminazione e la sostituzione sono impraticabili sotto il profilo scientifico e tecnico.

⁽¹⁾ GUL 174 dell'1.7.2011, pag. 88.

⁽²⁾ Study to assess requests for two (-2-) exemptions, for mercury in pressure transducer and DEHP in a PVC base material, in Annex IV of Directive 2011/65/EU (Pack 25) : final report

- (8) È pertanto opportuno concedere l'esenzione richiesta includendo le applicazioni ivi contemplate nell'allegato IV della direttiva 2011/65/UE in relazione alle apparecchiature elettriche ed elettroniche della categoria 9.
- (9) Al fine di rispettare le future restrizioni sui prodotti con aggiunta di mercurio a norma del regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, è necessario limitare il periodo di validità dell'esenzione al 31 dicembre 2025. Il periodo è fissato conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2011/65/UE.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato IV della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 gennaio 2024, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° febbraio 2024.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1).

ALLEGATO

All'allegato IV della direttiva 2011/65/UE, è aggiunta la voce 49 seguente:

«49	Mercurio nei trasduttori di pressione di fusione per reometri capillari a temperature superiori a 300 °C e pressioni superiori a 1 000 bar.	Si applica alla categoria 9 e scade il 31 dicembre 2025.».
-----	---	--

DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2023/1438 DELLA COMMISSIONE**del 10 luglio 2023****recante modifica delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE per quanto riguarda i protocolli per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),

vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) Le direttive 2003/90/CE ⁽³⁾ e 2003/91/CE ⁽⁴⁾ della Commissione mirano a garantire che le varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi che gli Stati membri iscrivono nei rispettivi cataloghi nazionali siano conformi ai protocolli stabiliti dall'Ufficio comunitario delle varietà vegetali ("UCVV"). Dette direttive mirano in particolare a garantire la conformità alle norme relative ai caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e alle condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi. Per le specie non comprese nei protocolli dell'UCVV tali direttive mirano a garantire la conformità alle linee direttrici dell'Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali ("UPOV").
- (2) L'UCVV e l'UPOV hanno aggiornato i protocolli esistenti, in particolare per quanto riguarda le seguenti specie: canapa, aglio, cavolo rapa, cicoria da foglia, anguria o cocomero e rapa. Tali sviluppi dovrebbero riflettersi nel diritto dell'Unione.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE.
- (4) Gli Stati membri dovrebbero applicare le nuove norme a decorrere dal 1° gennaio 2024. Tuttavia, per evitare che gli esami ufficiali subiscano perturbazioni, dovrebbero applicarsi le seguenti disposizioni. Per le varietà non ancora ammesse nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole o delle specie di ortaggi, gli esami ufficiali iniziati anteriormente al 1° gennaio 2024 e non ancora ultimati dovrebbero continuare a essere effettuati in conformità alla direttiva 2003/90/CE o alla direttiva 2003/91/CE nella versione vigente prima delle modifiche introdotte dalla presente direttiva.

⁽¹⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

⁽³⁾ Direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole (GU L 254 dell'8.10.2003, pag. 7).

⁽⁴⁾ Direttiva 2003/91/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi (GU L 254 dell'8.10.2003, pag. 11).

- (5) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2003/90/CE

Gli allegati I e II della direttiva 2003/90/CE sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato, parte A, della presente direttiva.

Articolo 2

Modifiche della direttiva 2003/91/CE

Gli allegati della direttiva 2003/91/CE sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato, parte B, della presente direttiva.

Articolo 3

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il 31 dicembre 2023 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Misure transitorie

Per gli esami ufficiali delle varietà iniziati anteriormente al 1° gennaio 2024 ma non ancora ultimati si applicano le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE nella versione vigente prima delle modifiche introdotte dalla presente direttiva.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Parte A

«ALLEGATO I

Elenco delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), che devono essere conformi ai protocolli tecnici dell'UCVV (*)

Nome scientifico	Nome comune	Protocollo UCVV
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Dactilis (pannocchia)	TP 31/1 del 25.3.2021
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	Festuca arundinacea	TP 39/1 dell'1.10.2015
<i>Festuca filiformis</i> Pourr.	Festuca a foglie capillari	TP 67/1 del 23.6.2011
<i>Festuca ovina</i> L.	Festuca ovina	TP 67/1 del 23.6.2011
<i>Festuca pratensis</i> Huds.	Festuca dei prati	TP 39/1 dell'1.10.2015
<i>Festuca rubra</i> L.	Festuca rossa	TP 67/1 del 23.6.2011
<i>Festuca trachyphylla</i> (Hack.)	Festuca indurita	TP 67/1 del 23.6.2011
<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Loglio italiano	TP 4/2 del 19.3.2019
<i>Lolium perenne</i> L.	Loglio perenne	TP 4/2 del 19.3.2019
<i>Lolium x hybridum</i> Hausskn.	Loglio ibrido	TP 4/2 del 19.3.2019
<i>Medicago sativa</i> L.	Erba medica	TP 6/1 Corr. del 22.12.2021
<i>Medicago x varia</i> T. Martyn	Erba medica ibrida	TP 6/1 Corr. del 22.12.2021
<i>Phleum nodosum</i> L.	Codolina comune	TP 34/1 del 22.12.2021
<i>Phleum pratense</i> L.	Fleolo	TP 34/1 del 22.12.2021
<i>Pisum sativum</i> L. (partim)	Pisello da foraggio	TP 7/2 Rev. 3 Corr. del 6.3.2020
<i>Poa pratensis</i> L.	Fienarola dei prati	TP 33/1 del 15.3.2017
<i>Trifolium pratense</i> L.	Trifoglio violetto	TP 5/1 del 22.12.2021
<i>Vicia faba</i> L.	Favino	TP 8/1 del 19.3.2019
<i>Vicia sativa</i> L.	Veccia comune	TP 32/1 del 19.4.2016
<i>Brassica napus</i> L. var. <i>napobrassica</i> (L.) Rchb.	Navone	TP 89/1 dell'11.3.2015
<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers.	Rafano oleifero	TP 178/1 del 15.3.2017
<i>Brassica napus</i> L. (partim)	Colza	TP 36/3 del 21.4.2020
<i>Cannabis sativa</i> L.	Canapa	TP 276/2 Rev. del 30.12.2022
<i>Glycine max</i> (L.) Merr.	Semi di soia	TP 80/1 del 15.3.2017
<i>Gossypium</i> spp.	Cotone	TP 88/2 dell'11.12.2020
<i>Helianthus annuus</i> L.	Girasole	TP 81/1 del 31.10.2002
<i>Linum usitatissimum</i> L.	Lino	TP 57/2 del 19.3.2014
<i>Sinapis alba</i> L.	Senape bianca	TP 179/1 del 15.3.2017

<i>Avena nuda</i> L.	Avena nuda	TP 20/3 del 6.3.2020
<i>Avena sativa</i> L. (compresa <i>A. byzantina</i> K. Koch)	Avena comune e avena bizantina	TP 20/3 del 6.3.2020
<i>Hordeum vulgare</i> L.	Orzo	TP 19/5 del 19.3.2019
<i>Oryza sativa</i> L.	Riso	TP 16/3 dell'1.10.2015
<i>Secale cereale</i> L.	Segale	TP 58/1 Rev. Corr. del 27.4.2022
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>bicolor</i>	Sorgo	TP 122/1 del 19.3.2019
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>drummondii</i> (Steud.) de Wet ex Davidse	Erba sudanese	TP 122/1 del 19.3.2019
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>bicolor</i> x <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>drummondii</i> (Steud.) de Wet ex Davidse	Ibridi risultanti dall'incrocio di <i>Sorghum bicolor</i> subsp. <i>bicolor</i> e <i>Sorghum bicolor</i> subsp. <i>drummondii</i>	TP 122/1 del 19.3.2019
<i>xTriticosecale</i> Wittm. ex A. Camus	Ibridi risultanti dall'incrocio di una specie del genere <i>Triticum</i> e una specie del genere <i>Secale</i>	TP 121/3 Corr. del 27.4.2022
<i>Triticum aestivum</i> L. subsp. <i>aestivum</i>	Frumento	TP 3/5 del 19.3.2019
<i>Triticum turgidum</i> L. subsp. <i>durum</i> (Desf.) van Slageren	Frumento duro	TP 120/3 del 19.3.2014
<i>Zea mays</i> L. (partim)	Granturco	TP 2/3 dell'11.3.2010
<i>Solanum tuberosum</i> L.	Patata	TP 23/3 del 15.3.2017

(*) (*) Il testo dei protocolli può essere consultato sul sito web dell'UCVV (www.cpvo.europa.eu).

ALLEGATO II

Elenco delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), che devono essere conformi alle linee direttrici per i test dell'UPOV (*)

Nome scientifico	Nome comune	Linea direttrice dell'UPOV
<i>Beta vulgaris</i> L.	Barbabietola da foraggio	TG/150/3 del 4.11.1994
<i>Agrostis canina</i> L.	Agrostide canina	TG/30/6 del 12.10.1990
<i>Agrostis gigantea</i> Roth	Agrostide gigantea	TG/30/6 del 12.10.1990
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Agrostide stolonifera	TG/30/6 del 12.10.1990
<i>Agrostis capillaris</i> L.	Agrostide tenue	TG/30/6 del 12.10.1990
<i>Bromus catharticus</i> Vahl	Bromo	TG/180/3 del 4.4.2001
<i>Bromus sitchensis</i> Trin.	Bromo dell'Alaska	TG/180/3 del 4.4.2001
<i>xFestulolium</i> Asch. et Graebn.	Ibridi risultanti dall'incrocio di una specie del genere <i>Festuca</i> e una specie del genere <i>Lolium</i>	TG/243/1 del 9.4.2008
<i>Lotus corniculatus</i> L.	Ginestrino	TG/193/1 del 9.4.2008
<i>Lupinus albus</i> L.	Lupino bianco	TG/66/4 del 31.3.2004
<i>Lupinus angustifolius</i> L.	Lupino selvatico	TG/66/4 del 31.3.2004
<i>Lupinus luteus</i> L.	Lupino giallo	TG/66/4 del 31.3.2004
<i>Medicago doliata</i> Carmign.	Erba medica aculeata	TG/228/1 del 5.4.2006
<i>Medicago italica</i> (Mill.) Fiori	Erba medica italiana	TG/228/1 del 5.4.2006
<i>Medicago littoralis</i> Rohde ex Loisel.	Erba medica litorale	TG/228/1 del 5.4.2006
<i>Medicago lupulina</i> L.	Erba medica lupulina	TG/228/1 del 5.4.2006
<i>Medicago murex</i> Willd.	Erba medica pungente	TG/228/1 del 5.4.2006
<i>Medicago polymorpha</i> L.	Erba medica polimorfa	TG/228/1 del 5.4.2006
<i>Medicago rugosa</i> Desr.	Erba medica rugosa	TG/228/1 del 5.4.2006
<i>Medicago scutellata</i> (L.) Mill.	Erba medica scudata	TG/228/1 del 5.4.2006
<i>Medicago truncatula</i> Gaertn.	Erba medica troncata	TG/228/1 del 5.4.2006
<i>Trifolium repens</i> L.	Trifoglio bianco	TG/38/7 del 9.4.2003
<i>Trifolium subterraneum</i> L.	Trifoglio sotterraneo	TG/170/3 del 4.4.2001
<i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth.	Facelia	TG/319/1 del 5.4.2017
<i>Arachis hypogaea</i> L.	Arachide	TG/93/4 del 9.4.2014
<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern	Senape bruna	TG/335/1 del 17.12.2020
<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>silvestris</i> (Lam.) Briggs	Ravizzone	TG/185/3 del 17.4.2002
<i>Carthamus tinctorius</i> L.	Cartamo	TG/134/3 del 12.10.1990
<i>Papaver somniferum</i> L.	Papavero	TG/166/4 del 9.4.2014

(*) Il testo delle linee direttrici può essere consultato sul sito web dell'UPOV (www.upov.int).»

Parte B

«ALLEGATO I

Elenco delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), che devono essere conformi ai protocolli tecnici dell'UCVV (*)

Nome scientifico	Nome comune	Protocollo UCVV
<i>Allium cepa</i> L. (var. <i>cepa</i>)	Cipolla, anche di tipo lungo (<i>echalion</i>)	TP 46/2 dell'1.4.2009
<i>Allium cepa</i> L. (var. <i>aggregatum</i>)	Scalogno	TP 46/2 dell'1.4.2009
<i>Allium fistulosum</i> L.	Cipolletta	TP 161/1 dell'11.3.2010
<i>Allium porrum</i> L.	Porro	TP 85/2 dell'1.4.2009
<i>Allium sativum</i> L.	Aglione	TP 162/2 del 30.5.2023
<i>Allium schoenoprasum</i> L.	Erba cipollina	TP 198/2 dell'11.3.2015
<i>Apium graveolens</i> L.	Sedano	TP 82/1 del 13.3.2008
<i>Apium graveolens</i> L.	Sedano-ropa	TP 74/1 del 13.3.2008
<i>Asparagus officinalis</i> L.	Asparago	TP 130/2 del 16.2.2011
<i>Beta vulgaris</i> L.	Barbabietola rossa, compresa la barbabietola di Cheltenham	TP 60/1 dell'1.4.2009
<i>Beta vulgaris</i> L.	Bietola da costa	TP 106/2 del 14.4.2021
<i>Brassica oleracea</i> L.	Cavolo laciniato	TP 90/1 del 16.2.2011
<i>Brassica oleracea</i> L.	Cavolfiore	TP 45/2 Rev. 2 del 21.3.2018
<i>Brassica oleracea</i> L.	Broccoli asparagi o a getto	TP 151/2 Rev. 2 del 21.4.2020
<i>Brassica oleracea</i> L.	Cavoletti di Bruxelles	TP 54/2 Rev. del 15.3.2017
<i>Brassica oleracea</i> L.	Cavolo rapa	TP 65/2 del 30.5.2023
<i>Brassica oleracea</i> L.	Cavolo verza, cavolo cappuccio bianco e cavolo cappuccio rosso	TP 48/3 Rev. 2 del 25.3.2021
<i>Brassica rapa</i> L.	Cavolo cinese	TP 105/1 del 13.3.2008
<i>Capsicum annuum</i> L.	Peperoncino o peperone	TP 76/2 Rev. 2 Corr. del 21.4.2020
<i>Cichorium endivia</i> L.	Indivia riccia e indivia scarola	TP 118/3 del 19.3.2014
<i>Cichorium intybus</i> L.	Cicoria industriale	TP 172/2 dell'1.12.2005
<i>Cichorium intybus</i> L.	Cicoria da foglia	TP 154/2 Rev. del 31.3.2023
<i>Cichorium intybus</i> L.	Cicoria Witloof	TP 173/2 del 21.3.2018
<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai	Anguria o cocomero	TP 142/2 Rev. 2 del 31.3.2023
<i>Cucumis melo</i> L.	Melone	TP 104/2 Rev. 2 Corr. del 25.3.2021
<i>Cucumis sativus</i> L.	Cetriolo e cetriolino	TP 61/2 Rev. 2 del 19.3.2019
<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne	Zucca	TP 155/1 dell'11.3.2015

<i>Cucurbita pepo</i> L.	Zucchini	TP 119/1 Rev. del 19.3.2014
<i>Cynara cardunculus</i> L.	Carciofo e cardo	TP 184/2 Rev. del 6.3.2020
<i>Daucus carota</i> L.	Carota commestibile e carota da foraggio	TP 49/3 Corr. del 13.3.2008
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Finocchio	TP 183/2 del 14.4.2021
<i>Lactuca sativa</i> L.	Lattuga	TP 13/6 Rev. 3 del 27.4.2022
<i>Solanum lycopersicum</i> L.	Pomodoro	TP 44/4 Rev. 5 del 14.4.2021
<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill	Prezzemolo	TP 136/1 Corr. del 21.3.2007
<i>Phaseolus coccineus</i> L.	Fagiolo di Spagna	TP 9/1 del 21.3.2007
<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Fagiolo nano e fagiolo rampicante	TP 12/4 del 27.2.2013
<i>Pisum sativum</i> L. (partim)	Pisello a grano rugoso, pisello rotondo e pisello dolce	TP 7/2 Rev. 3 Corr. del 6.3.2020
<i>Raphanus sativus</i> L.	Ravanello, ramolaccio	TP 64/2 Rev. Corr. dell'11.3.2015
<i>Rheum rhabarbarum</i> L.	Rabarbaro	TP 62/1 del 19.4.2016
<i>Scorzonera hispanica</i> L.	Scorzonera	TP 116/1 dell'11.3.2015
<i>Solanum melongena</i> L.	Melanzana	TP 117/1 del 13.3.2008
<i>Spinacia oleracea</i> L.	Spinaci	TP 55/5 Rev. 4 del 27.4.2022
<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	Valerianella o lattughella	TP 75/2 del 21.3.2007
<i>Vicia faba</i> L. (partim)	Fava	TP 206/1 del 25.3.2004
<i>Zea mays</i> L. (partim)	Granturco dolce e pop corn	TP 2/3 dell'11.3.2010
<i>Solanum habrochaites</i> S. Knapp & D.M. Spooner; <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>Solanum habrochaites</i> S. Knapp & D.M. Spooner; <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>Solanum peruvianum</i> (L.) Mill.; <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>Solanum cheesmaniae</i> (L. Ridley) Fosberg; <i>Solanum pimpinellifolium</i> L. x <i>Solanum habrochaites</i> S. Knapp & D.M. Spooner	Pomodoro portainnesto	TP 294/1 Rev. 5 del 14.4.2021
<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne x <i>Cucurbita moschata</i> Duchesne	Ibridi interspecifici di <i>Cucurbita maxima</i> Duchesne x <i>Cucurbita moschata</i> Duchesne da usare come portainnesto	TP 311/1 del 15.3.2017

(*) Il testo dei protocolli può essere consultato sul sito web dell'UCVV (www.cpvo.europa.eu).

ALLEGATO II

Elenco delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), che devono essere conformi alle linee direttrici per i test dell'UPOV (*)

Nome scientifico	Nome comune	Linea direttrice dell'UPOV
<i>Brassica rapa</i> L.	Rapa	TG/37/11 del 23.9.2022

(*) Il testo delle linee direttrici può essere consultato sul sito web dell'UPOV (www.upov.int).»

DECISIONI

DECISIONE (PESC) 2023/1439 DEL CONSIGLIO

del 10 luglio 2023

che modifica la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1333 ⁽¹⁾ concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia.
- (2) Con la risoluzione 2292 (2016) il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ("UNSC") ha autorizzato gli Stati, che agiscano sia a livello nazionale o attraverso organizzazioni regionali, a ispezionare in alto mare al largo delle coste libiche le imbarcazioni sulle quali abbiano fondati motivi di ritenere che trasportino armi o materiale connesso da o verso la Libia, direttamente o indirettamente, in violazione dell'embargo sulle armi imposto dalle Nazioni Unite nei confronti della Libia, e ha deciso che gli Stati, informati della scoperta, nel corso di tali ispezioni, di prodotti vietati dall'embargo sulle armi imposto nei confronti della Libia, sequestrino e smaltiscano tali prodotti.
- (3) La decisione (PESC) 2020/472 del Consiglio ⁽²⁾ prevede che il compito centrale dell'operazione navale dell'Unione EUNAVFOR MED IRINI sia di contribuire all'attuazione dell'embargo sulle armi imposto dalle Nazioni Unite nei confronti della Libia.
- (4) A tal fine, l'articolo 2, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2020/472 dispone che, in conformità delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR), in particolare dell'UNSCR 2292 (2016), e in funzione delle esigenze, EUNAVFOR MED IRINI debba svolgere ispezioni, nel teatro dell'operazione convenuto, in alto mare al largo delle coste libiche, sulle imbarcazioni dirette in Libia o provenienti da tale paese laddove vi siano fondati motivi di ritenere che trasportino armi o materiale connesso da o verso la Libia, direttamente o indirettamente, in violazione dell'embargo sulle armi imposto nei confronti della Libia e che EUNAVFOR MED IRINI effettui gli interventi opportuni per sequestrare e smaltire tali prodotti.
- (5) Inoltre, l'articolo 2, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2020/472 prevede che, in considerazione dei requisiti operativi eccezionali e su invito di uno Stato membro, EUNAVFOR MED IRINI possa deviare le imbarcazioni verso i porti di tale Stato membro e smaltire le armi e il materiale connesso sequestrati, anche mediante deposito, distruzione o trasferimento a uno Stato membro o a terzi. Prevede inoltre che lo smaltimento delle armi e del materiale connesso sequestrati possa svolgersi con l'assistenza di uno Stato membro, il quale si impegna a completare quanto prima le procedure necessarie per consentire lo smaltimento dei prodotti sequestrati nell'ambito del diritto e delle procedure applicabili.
- (6) È pertanto opportuno introdurre pertinenti disposizioni per prevedere che tale Stato membro sia tenuto ad adottare le misure necessarie per facilitare lo smaltimento, per conto di EUNAVFOR MED IRINI, di armi e materiale connesso sequestrati da EUNAVFOR MED IRINI in alto mare conformemente al suo mandato.
- (7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2015/1333,

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (GU L 206 dell'1.8.2015, pag. 34).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2020/472 del Consiglio, del 31 marzo 2020, relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI) (GU L 101 dell'1.4.2020, pag. 4).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella decisione (PESC) 2015/1333 è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 5 bis

1. Conformemente alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite relative alla Libia, in particolare l'UNSCR 1970 (2011) e l'UNSCR 2292 (2016), alle navi battenti bandiera di un paese terzo dirette in Libia o provenienti da tale paese è vietato trasportare armamenti e materiale connesso, compresi i beni e le tecnologie che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione, da o verso la Libia, direttamente o indirettamente, in alto mare al largo delle coste libiche, in violazione dell'embargo sulle armi, istituito dall'UNSCR 1970 (2011).
2. Uno Stato membro che presta assistenza a EUNAVFOR MED IRINI a norma dell'articolo 2, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2020/472 (*) del Consiglio adotta le misure necessarie per smaltire, per conto di EUNAVFOR MED IRINI, armamenti o materiale connesso, compresi i beni e le tecnologie che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione, sequestrati da EUNAVFOR MED IRINI in alto mare a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, di tale decisione.
3. Lo smaltimento dei prodotti di cui al paragrafo 2 può essere effettuato, in particolare, distruggendoli, rendendoli inutilizzabili o consentendone l'uso, anche da parte di terzi, pur impedendone il successivo trasferimento in Libia o in qualsiasi altro paese terzo verso il quale è vietato il trasferimento di armamenti o materiale connesso.

(*) Decisione (PESC) 2020/472 del Consiglio, del 31 marzo 2020, relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI) (GU L 101 dell'1.4.2020, pag. 4).».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2023

Per il Consiglio
Il presidente
P. NAVARRO RÍOS

DECISIONE (PESC) 2023/1440 DEL CONSIGLIO**del 10 luglio 2023****relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate del Ghana**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio ⁽¹⁾ istituisce lo strumento europeo per la pace (EPF) per il finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell'Unione nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC), al fine di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, l'EPF deve essere utilizzato per il finanziamento di misure di assistenza quali azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa.
- (2) Le regioni settentrionali dei paesi costieri del Golfo di Guinea, segnatamente Ghana, Costa d'Avorio, Benin e Togo, presentano un deterioramento delle condizioni di sicurezza in relazione alla crisi che ha colpito il Sahel centrale.
- (3) Alla luce del deterioramento del contesto di sicurezza, è importante rafforzare le forze di difesa e di sicurezza per consentire e sostenere gli sforzi di stabilizzazione nel Ghana. In tale contesto, nella piena consapevolezza che la situazione richiede una risposta integrata, la pace e la sicurezza a lungo termine nel Ghana sono una priorità fondamentale per l'Unione.
- (4) Il 5 maggio 2023 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha ricevuto una richiesta del Ghana affinché l'Unione assista le forze armate del paese nell'approvvigionamento di attrezzature essenziali al fine di rafforzare le capacità operative delle unità militari schierate nella parte settentrionale del paese per combattere i gruppi armati e contrastare e ridurre le opportunità per tali gruppi di commettere attacchi terroristici.
- (5) Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509, in particolare il rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio ⁽²⁾, e in conformità delle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF.
- (6) Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata

1. È istituita una misura di assistenza a favore del Ghana («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»).

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14).

⁽²⁾ Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).

2. L'obiettivo della misura di assistenza è potenziare la capacità delle forze armate del Ghana di proteggere l'integrità territoriale e la sovranità del Ghana, come pure la popolazione civile, dalle aggressioni interne ed esterne e contribuire alla pace e alla stabilità nella regione.

3. Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i seguenti tipi di attrezzature non concepite per l'uso letale della forza:

- a) attrezzature di intelligence e di sorveglianza;
- b) sistemi di guerra elettronica;
- c) attrezzature per il genio militare;
- d) attrezzature fluviali;
- e) attrezzature per la bonifica di ordigni esplosivi.

4. La misura di assistenza finanzia il trasferimento al Ghana di 105 veicoli militari sequestrati il 18 luglio 2022 dall'operazione EUNAVFOR MED IRINI a bordo della nave mercantile MV Victory RoRo a causa della violazione da parte della nave dell'embargo delle Nazioni Unite sulle armi imposto alla Libia.

5. La durata della misura di assistenza è di 30 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 2

Disposizioni finanziarie

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è di 8 250 000 EUR.

2. Tutte le spese sono gestite in conformità della decisione (PESC) 2021/509 e delle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF.

3. Le spese relative all'attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 3

Accordi con il beneficiario

1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione, quale condizione per la concessione del sostegno nell'ambito della misura di assistenza.

2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire:

- a) il rispetto, da parte delle forze armate del Ghana, del pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario;
- b) l'uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza ai fini per i quali sono stati forniti;
- c) la manutenzione sufficiente di tutti i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita;
- d) che i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza non siano abbandonati o trasferiti senza il consenso del comitato dello strumento istituito nell'ambito della decisione (PESC) 2021/509 a persone o entità diverse da quelle individuate negli accordi, al termine del loro ciclo di vita.

3. Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell'ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2.

Articolo 4

Attuazione

1. L'alto rappresentante è responsabile di assicurare l'attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e alle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF, in linea con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l'individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell'ambito dell'EPF.
2. L'attuazione delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 3, è effettuata dall'amministratore delle misure di assistenza, mediante un'intesa amministrativa con l'*Economat des Armées* in conformità dell'articolo 37 della decisione (PESC) 2021/509.

Articolo 5

Sorveglianza, controllo e valutazione

1. L'alto rappresentante sorveglia il rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi di cui all'articolo 3. Tale sorveglianza è utilizzata per conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi stabiliti in conformità dell'articolo 3 e per contribuire a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte delle forze armate del Ghana.
2. Il controllo post-spedizione delle attrezzature e forniture è organizzato come segue:
 - a) verifica della consegna, nella quale i certificati di consegna dell'EPF sono firmati dalle forze dell'utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà;
 - b) presentazione di relazioni, in base alla quale il beneficiario deve riferire annualmente sulle attività svolte con le attrezzature fornite nell'ambito della misura di assistenza e sull'inventario degli elementi designati (se del caso) fino a quando tali relazioni non saranno più ritenute necessarie dal comitato politico e di sicurezza (CPS);
 - c) ispezioni in loco, nelle quali il beneficiario concede l'accesso all'alto rappresentante per effettuare controlli in loco su richiesta.
3. L'alto rappresentante effettua una valutazione finale al termine della misura di assistenza per stabilire se la misura di assistenza abbia contribuito al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 6

Relazioni

Durante il periodo di attuazione l'alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull'attuazione della misura di assistenza, conformemente all'articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509. L'amministratore delle misure di assistenza informa regolarmente il comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 in merito all'esecuzione delle entrate e delle spese a norma dell'articolo 38 di tale decisione, anche fornendo informazioni sui fornitori e sui subappaltatori interessati.

Articolo 7

Sospensione e cessazione

1. Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l'attuazione della misura di assistenza conformemente all'articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509.
2. Il CPS può anche raccomandare al Consiglio la cessazione della misura di assistenza.

*Articolo 8***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2023

Per il Consiglio
Il presidente
P. NAVARRO RÍOS

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT